



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 24/11/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro delegazione di pagamento, stipulato in data 23/06/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 15/10/2018, la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 433,41, di cui € 363,71 a titolo di commissioni finanziarie e € 69,70 a titolo di commissioni accessorie. Inoltre, chiede il pagamento degli interessi legali dalla data del reclamo al saldo e il rimborso delle spese di lite, quantificate in € 320,00.

Costitutosi, l'intermediario si oppone poi alle pretese del cliente, eccependo:

- la non rimborsabilità delle commissioni finanziarie, descritte in modo trasparente al punto 3.1 del documento SECCI e corrispondenti ai "*compensi fissi per attività di promozione e collocamento della rete distributiva*";
- l'assenza di ulteriori costi addebitati al cliente;
- l'irripetibilità delle spese legali, tra l'altro non chieste in sede di reclamo, considerata non soltanto la natura alternativa del procedimento innanzi all'Arbitro, normalmente instaurato senza l'assistenza di un difensore, ma anche la mancanza di prove attestanti l'effettivo pagamento (richiama sul punto diverse pronunce ABF).

Chiede pertanto all'Arbitro di rigettare il ricorso.

**DIRITTO**

Il Collegio si riporta al proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella citata decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*. *“Priva di giuridico fondamento”* si rivela l'opinione che sostiene una presunta *“inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...]”*, per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Nel merito, il Collegio ritiene che vada assegnata natura recurring alle commissioni finanziarie e alle spese riscossione rata, in quanto corrispettivo di attività destinate a svolgersi lungo l'intero arco temporale di attuazione del rapporto.

Ritiene pertanto il Collegio che la domanda del ricorrente possa trovare accoglimento secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento ▶	72
rate scadute ▶	38
rate residue	34

TAN ▶	7,10%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	47,22%
- in proporzione alla quota	24,30%

r/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	commissioni finanziarie (recurring)	€ 770,20	€ 363,71	€ 187,19	<input type="radio"/>		€ 364
<input type="radio"/>	spese riscossione rata (recurring)	€ 147,60	€ 69,70	€ 35,87	<input type="radio"/>	€ 69,70	€ 0
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>		
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>		
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>		
<input type="radio"/>	rimborsi senza imputazione				<input type="radio"/>		€ 0
tot rimborsi ancora dovuti							€ 364
interessi legali						si	

Non può, infine, trovare accoglimento la domanda diretta al rimborso delle spese di assistenza difensiva, stante la natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 364,00 oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI